



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                                     |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ..... | Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ..... | Relatore   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ..... | Giudice    |
| <input type="checkbox"/>            | ..... |            |
| <input type="checkbox"/>            | ..... |            |
| <input type="checkbox"/>            | ..... |            |
| <input type="checkbox"/>            | ..... |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 10948/14  
spedito il 12/12/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2013/021308179001 IVA-ALIQUOTE 2005  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TOFFALI AVV. GIOVANNI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 10948/14

UDIENZA DEL

14/04/2015 ore 15:00

SENTENZA

N°

1422/17/15

PRONUNCIATA IL:

14/04/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/05/2015

Il Segretario

*[Signature]*

R.G.R. N° 10948/014  
SEZ. 17 del 14-04-015

La Signora \_\_\_\_\_ ricorre contro Equitalia Nord S.p.A., avverso la cartella N° 068 2013 021 308179001 di € 15.445,58 ed il relativo ruolo N° 2013/3608.

La ricorrente è venuta a conoscenza casualmente dell'atto impugnato. La relativa di notifica non è completa. L'indirizzo sulla busta non è corretto.

Non ha mai ricevuto l'atto e lo ha rinvenuto nella cassetta della posta.

Nel ricorso elenca ben 10 motivi di illegittimità.

La notifica è avvenuta secondo una procedura diversa da quella prevista dall'art. 26 DPR 602/73 e art. 60 DPR 600/73 e art. 137 c.p.c e dalle regole dell'art. 148 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Equitalia non si costituisce in

A.G.R. N° 10848/041  
SEZ. 17 del 14-04-015

giudizio.

Il Collegio dall'esame degli atti di causa, ritiene di accogliere il ricorso e compensare le spese per la peculiarità della materia.

In applicazione del principio di non contenzioso, risultano fondati i motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.  
Spese compensate.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

L. Orfano



